

LXXX.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Emendamento del Senatore Lauzi all'articolo primo — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Risposta del Senatore Lauzi — L'emendamento è appoggiato — Il Senatore Vacca (Relatore) lo combatte — Rigetto dell'emendamento — Osservazione del Senatore Galvagno — Adozione degli articoli 1, 2, 3 ultimo della legge — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria pel censimento della popolazione del Regno — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio ad alcune considerazioni contenute nella Relazione dell'Ufficio Centrale — Volazione dei due progetti di legge menzionati, non che di quello per la pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi — Discussione del progetto di legge per l'attivazione del nuovo Catasto nei comuni di Lucca e Viareggio — Osservazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio sulle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti del Senatore De Gori (Relatore) — Accettazione delle modificazioni — Adozione degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 ultimo della legge — Volazione della medesima.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3429. Il commendatore Carlo Miglio, vice-presidente d'appello in ritiro, ripete la rimostranza già da esso sporta riguardo alla riduzione delle pensioni in corso eccedenti le lire 8000, di cui nella legge sulle pensioni civili, ed invoca perciò dal Senato che voglia fare apposita modificazione alla legge medesima. »

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ARRESTO PERSONALE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

(V. Atti del Senato N. 19 *quater*)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione dei quattro progetti di legge di cui ho dato contezza sul finire della seduta di ieri.

Proporrei al Senato di voler dare la precedenza a quello relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale che sarebbe il secondo portato all'ordine del giorno.

Se non c'è osservazione in contrario, io riterrò il Senato per assenziente e leggerò il testo del progetto mentovato (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:

» È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.

» Nei casi in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunciare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni, nè minore di tre mesi. Il giudice, nel fissarne la durata, estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sebbene mi trattenesse il pensiero della premura che si pone nell'approvazione di questa legge per i gravi interessi ai quali riguarda, però non posso a meno di proporre un emendamento il quale a mio senso supplisce ad una inavvertenza di quel potere legislativo che ha creduto di ridurre a sommi capi la legge sull'arresto personale che adottata dal Senato era stata mandata alla Camera dei Deputati.

Il mio emendamento, di cui darò ragione, consiste nell'intercalare tra il 1.º ed il 2.º alinea dell'articolo 1 con leggerissima variante quello che era l'articolo 14 del progetto di legge già votato da questo consesso. Quell'articolo così si esprimeva: « Non potrà eseguirsi l'arresto personale se non in forza di sentenza passata in cosa giudicata. »

Tale sarebbe il testo del mio emendamento colla sola aggiunta di queste parole: « Non potrà eseguirsi l'arresto personale contro un cittadino del Regno, ecc. » La ragione di questa aggiunta sta in ciò, che con questa proposta non intendo d'intaccare le disposizioni del Codice Albertino, nè quelle anche di altri codici vigenti in Italia che riguardano particolarmente gli stranieri, poichè siccome si tratta di guarentigia della libertà individuale, questa la credo guarentigia dovuta ai cittadini e non agli stranieri.

Ecco la ragione di questa piccola aggiunta che io vorrei fare all'art. 14 anzidetto, il quale così modificato formerebbe la mia proposta di emendamento.

L'oggetto che si proponeva la legge adottata dal Senato già ridotta da quella più larga che con lodevolissimo intento averci proposto il Governo e che aboliva l'arresto personale in materia civile, era di togliere certe esorbitanze, certi screezi che esistevano tra legislazione e legislazione delle varie provincie italiane, restringendo nei limiti di quello che si crede tuttora una necessità sociale questo grave intacco della libertà individuale dei cittadini.

Il più grave di tutti gli inconvenienti era che si potesse far soggetto di convenzione la libertà individuale, che si potesse convenire l'arresto personale.

Il progetto di legge toglie di mezzo questa esorbitanza

e non posso che far plauso a siffatta misura e lo fo appunto per rimediare il più presto possibile a questo gravissimo inconveniente.

Un'altra esorbitanza, un altro screezio tra le diverse legislazioni era quello della diversa durata dell'arresto; anche questo nuovo progetto porta rimedio, sanziona il principio, che era nel primo da noi approvato, limitando a due anni la massima durata dell'arresto in materia civile.

Ed anche a ciò largamente applaudo, io che ebbi l'onore di dichiarare che avrei ben volentieri adottato il progetto di totale abolizione che era stato presentato dal Ministero.

Ma vi è un altro screezio al quale nella legge che noi abbiamo votato si poneva rimedio e che il progetto attuale, sicuramente per inavvertenza, ha dimenticato. A niuno io farò addebito di questa inavvertenza, poichè è un fatto che la legislazione vigente nella Lombardia è generalmente troppo poco conosciuta. Ciò non toglie che appunto per questo io, che sono obbligato a conoscerla, non sia tenuto a far presenti le circostanze particolari di quella provincia.

Particolare consiste in ciò che in Lombardia può ordinarsi l'arresto personale del debitore in via cauzionale, possono sequestrarsi le persone come si sequestrano gli oggetti, le cose materiali; e ciò anche in pendenza di un giudizio, in cui il sequestrato può avere pienissima ragione.

Non ho nè a lodare nè a biasimare questa disposizione; non ho che a constatarla.

Ciò ha principalmente luogo in Lombardia dopo che alle disposizioni in materia di cambio che erano vigenti prima e che erano appunto rappresentate dall'antico codice del Regno d'Italia conforme al codice francese, veniva sostituita una nuova legge cambiaria che porta la data dell'aprile 1850. Con questa legge e colla ordinanza ministeriale che stabilisce la relativa procedura (che io potrei leggere ma mi dispenso per non tediarvi il Senato), si comincia a dichiarare che può emettere cambiali chiunque è capace di obbligarsi; dunque non vi è più interesse particolare di commercianti, non è più il caso di vedere se la cambiale è tratta da un commerciante sopra di un altro commerciante; non è più il caso di vedere se l'atto, quantunque di persona non commerciante, riguarda un affare commerciale.

Tutti possono fare cambiali, e disgraziatamente tutti quelli che prestano danaro in quelle provincie, non lo prestano che sopra cambiale. E perchè ciò?

Perchè ad onta di tutte le eccezioni che possono proporsi o sulla capacità ad obbligarsi della persona, che è convenuta per un debito cambiario, o per qualsiasi altra ragione, l'arresto può avere luogo dopo che è stato fatto il precetto di pagare entro tre giorni, contro il quale precetto la legge non ammette ricorso.

Il Senato capirà di leggieri cosa è divenuta questa disposizione in mano degli usurai: nessun usuraio non presta più se non su cambiale, ed ha il vantaggio di

far fare la cambiale a chiunque sia o no commerciante.

Scade la cambiale: se non si paga, qualunque eccezione ci possa essere di mezzo, il precetto e poi l'arresto!

Quindi il debitore o è costretto a nascondersi, oppure, se non arriva a tempo a fare le gambe, come si suol dire, è messo in carcere: ci sono poi i parenti, gli amici, la famiglia che si aggiusta e paga.

In questo modo gli usurai raggiungono sempre il loro intento.

Io citerò un fatto del quale posso garantire la perfetta verità.

Un minorenni aveva firmato una cambiale; scaduta la cambiale e non pagandola venne il precetto; passati i tre giorni si domandò l'arresto personale.

Il minorenni travide così nell'aria che c'era quest'ordine e stimò bene di viaggiare: ma intanto se non avesse fittato l'aria sarebbe stato preso, e cosa avveniva?

Avveniva che, o doveva pagare quella cambiale che rappresentava il quattrocento per cento della somma sovvenuta, o doveva stare in prigione fino a giudizio definitivo a lui favorevole.

L'istanza ed il decreto d'arresto seguirono nel novembre 1862: la sentenza di prima istanza uscì sul finire di giugno o ai primi di luglio 1863; la sentenza confermativa d'appello uscì nell'ottobre 1863. Dal novembre 1862 al novembre 1863 quel debitore sarebbe stato in arresto, se fosse stato preso, legalmente, secondo le leggi, mentre con una sentenza definitiva conforme delle due istanze era stato dichiarato non obbligato a pagare.

Questo è un caso, ma di questi casi ce ne sono molti.

Ora, se nel ridurre ad epitome, nel restringere in tre articoletti la legge che era stata votata, si è dimenticato questa circostanza, io domando se non è il caso che il Senato nella sua saviezza rimedi a questa inavvertenza, tanto più che non si tratta che di rimettere nella legge una disposizione che già era nella legge anteriore che ora venne riepilogata.

Spero, senza tediare più lungamente il Senato, che le ragioni da me esposte convinceranno gli onorevoli miei colleghi, e loro faranno accettare questa aggiunta che non credo possa portare una lunga dilazione nell'attuazione della legge.

Evidentemente dalle circostanze che ho accennato, non fu che un'inavvertenza e se anche questo progetto ristretto ritorna alla Camera potrà essere approvato in brevissimo tempo. Dico questo per rispondere ad una obiezione che mi è stata fatta prima della seduta, cioè che preme che la legge vada in attuazione.

Santo Dio! Adesso non voglio fare addebito ad alcuno; ma se una legge votata dal Senato il 2 luglio 1863, trasmessa il 6 detto alla Camera dei Deputati, non fu riferita che in dicembre, e non fu adottata re-

stringendola che nel febbraio corrente, non credo poi che sarà colpa del Senato se per farla perfetta, o meno imperfetta si avessero da perdere ancora otto o dieci giorni.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor proponente di far passare il testo del suo emendamento al banco della Presidenza.

La parola è all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Lauzi facendo plauso ai due articoli votati dalla Camera dei Deputati segnalava una lacuna, quella precisamente che concerne il titolo dell'arresto personale.

Egli rammentava che nella legge presentata al Senato e dal Senato votata, era stabilito un principio che ormai non può essere sconosciuto da alcuno, il principio cioè che l'arresto personale non possa aver effetto che in virtù di una sentenza del magistrato.

È utile ed importante, aggiungeva egli, che questo principio sia consacrato nella legge, imperocchè in alcune provincie del Regno si procede all'arresto personale in taluni casi anche senza la sentenza del Magistrato.

Io non dubito punto, nè potrei dubitare della giustizia e dell'importanza di questo principio, ma credo che il Senato medesimo, il quale concorse ad approvare la proposta che ebbi l'altra volta l'onore di fare, non potrebbe rievocare in dubbio l'efficacia delle ragioni per le quali non fu inserito nella legge che è sottoposta ora al voto del Senato.

Nella Camera dei Deputati, o Signori, la maggioranza della Commissione, come risulta dalla relazione medesima, avrebbe desiderato che tutto il progetto di legge fosse stato approvato e quasi senza discussione nel modo medesimo in cui esso era stato votato dal Senato; ma questa proposta già fatta, benchè non riferita prima che avessero luogo le interruzioni parlamentari, non potè essere presentata alla Camera se non nel primo mese in cui fu ripresa la nuova sessione.

Allora però, o Signori, le condizioni erano mutate intorno a questo punto, in quanto che si trovava già presentato al Senato il progetto del Codice civile nel quale si trattava dell'arresto personale. Però, si disse, egli è difficile che una legge di tanta importanza non intrattenga lungamente la Camera, e non si faccia di nuovo intorno ad essa una lunga discussione, la quale potrà aver luogo più convenientemente quando si tratterà di esaminare il progetto del Codice civile; rimettiamo questa lunga discussione a quell'esame; importa solo a questo punto il provvedere ad alcuni gravi danni, e con urgenza; caviamo pertanto dalla legge alcuni articoli i quali non possano incontrare difficoltà, nè dar luogo ad alcuna discussione, e così saranno prestamente votati e potranno ricevere una pronta esecuzione.

Nè si tralasciò di volgere il pensiero alla proposta,

che ora è fatta dall'onorevole Senatore Lauzi. Non solo nelle provincie lombarde, ma anche in altre del Regno si procede talvolta all'arresto personale senza la sentenza del Magistrato, come già si faceva in molte parti d'Europa, come si faceva in Inghilterra prima del 1848, ed in tutti i paesi nei quali è durato il pensiero che l'arresto personale non è che un mezzo di esecuzione.

Le nuove leggi che, informate da nuovi principii, hanno ritenuto l'arresto personale, lo considerarono altrimenti, cioè come un mezzo coattivo per sperimentare la solvibilità del debitore; ed in tal caso è chiaro che esse hanno dovuto riconoscere il principio che non si potesse procedere a tal mezzo coattivo senza una sentenza del magistrato, che garantisse le condizioni di questo fatto importante alla libertà personale.

Ma fu notato che, mentre si potevano senza inconveniente alcuno sanzionare i due principii che sono in questo disegno di legge, che riguardano cioè lo annullamento delle convenzioni intorno all'arresto, e la durata sua, non si sarebbe potuto trattare del titolo per cui all'arresto si procede, senza ritemperare ad un tempo, e toccare tutte le altre parti della legislazione delle varie provincie, che sono coordinate a questo fatto, che non è che l'anello d'un sistema.

Evidentemente se nelle provincie toscane fosse mancato il mezzo dell'esecuzione parata, come dicono essi, bisognava allora venire proponendo una serie di ordinamenti, i quali supplissero a tutte quelle lacune, che l'ommissione di questo mezzo avrebbe lasciato nella procedura civile.

Non vi era dunque, o Signori, che una di queste due vie; o votare la legge che provvedeva in tutte le provincie all'arresto personale, e che era quella che io aveva avuto l'onore di proporre al Senato; ovvero stralciare da questa legge quei soli punti, i quali potevano avere applicazione in tutto il Regno senz. che importassero la deroga delle legislazioni speciali, e delle speciali procedure, a cui potevano questi essere coordinati.

In tali condizioni di cose parve a me stesso, comunque caldo sostenitore del principio cui accennò l'onorevole Senatore Lauzi, che mi dovessi accontentare di ottenere la pronta sanzione di questi due principii, riserbando l'adempimento degli altri miei desideri, e di quelli dell'onorevole Senatore Lauzi, già avvalorati dal suffragio del Senato, al Codice civile.

Io spero che queste dichiarazioni potranno persuadere l'onorevole Senatore Lauzi che, non per noncuranza, non per tiepidezza verso interessi così gravi, si è il Governo arreso ai desiderii dell'altro recinto, e che perciò vorrà ritirare il suo emendamento, che il Governo non potrebbe accettare per non ritardare l'esecuzione di questa legge, la quale è richiesta da assoluta urgenza.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sicuramente anche le modificazioni contenute nel progetto che attualmente è portato in discussione davanti al Senato modificano, cambiano qualche articolo del Codice napoletano, ed anche del Codice albertino, ma la sola ragione che non si avesse qui a mettere una disposizione sul perchè disturberebbe le parti di un codice che noi dobbiamo supporre che siano sempre tra di loro armoniche, non sembrami abbastanza forte.

La mia proposta applicata si nella procedura cambiaria che nella procedura ordinaria muterebbe solo questo che, in prevenzione di una condanna, non si potrebbe far arrestare la persona del debitore, e rimarrebbe sempre il diritto a cauzionarsi sugli effetti materiali, sui beni del debitore, ma non sulla sua persona fino a che la condanna non seguisse.

Ora io prego l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a riflettere a questo. Riprendo il caso del debitore cambiario. O il debitore dopo il precetto non fa eccezioni, e la condanna è immediata si può dire, o il debitore ha delle obiezioni a fare, e allora c'è la lite pendente, durante la quale mi pare impossibile che si debba permettere che il debitore che può uscire vittorioso debba intanto rimanere in prigione. Per ciò, malgrado il per me autorevole desiderio del signor Ministro, preferisco lasciar correre la sorte al mio emendamento e faccio quest'unica osservazione, che, se il mio emendamento non è adottato, il vantaggio che avrà la Lombardia da questa legge sarà questo, che mentre attualmente la legge cambiaria non permette l'arresto personale al di là di un anno, si potrà invece tenere in prigione il cittadino per due anni.

Questo sarà il vantaggio senza alcun compenso che avranno avuto quelle provincie.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Lauzi per vedere se è appoggiato.

L'emendamento Lauzi consiste nell'intercalare tra il primo ed il secondo alinea dell'articolo 1 la seguente disposizione:

« Non potrà eseguirsi l'arresto personale di un cittadino dello Stato se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. A nome dell'Ufficio Centrale dichiaro che l'Ufficio stesso non potrebbe che associarsi pienamente alle considerazioni testè esposte dal signor Ministro per ricusare il suo assentimento all'aggiunta che vien proponendo l'onorevole Senatore Lauzi.

Io non ripeterò le ragioni ampiamente esposte dal Ministro Guardasigilli; noterò solo che non fu punto per un'inavvertenza della Camera dei Deputati che fu fatto sparire l'articolo 14, su cui insiste il Senatore Lauzi, dal progetto iniziato e votato dianzi in Senato: fu fatto sparire perchè si credette dalla Camera stessa di do-

versi tenere a quelle sole disposizioni generali che non dessero luogo ad alcuna controversia. Ciò si fece inoltre per soddisfare a quelle esigenze urgentissime che si riferivano alla legislazione napoletana in questa parte per verità deplorabile; e fu fatto infine per considerazioni pietose, cioè per non prolungare la detenzione, anzi dirò, l'agonia dei molti detenuti civili i quali invocano oggi l'appoggio del Senato, perchè non si pongano ulteriori indugi alla loro liberazione.

Le disposizioni adunque stralciate dal nostro progetto e che riceverebbero il suffragio della Camera elettiva, si riducono a due principali; la prima che vieta in massima la stipulazione dell'arresto convenzionale; la seconda che ha fissato la durata dell'arresto personale non oltre a due anni.

E qui mi cade in acconcio di fare un'osservazione per calmare certe apprensioni espresse dall'onorevole Senatore Lauzi. Egli crede che dalle disposizioni contenute in questo progetto potrebbe tornare alla Lombardia un danno; teme cioè che la Lombardia come altre parti che avevano legislazioni più miti in quanto alla durata dell'arresto personale, per effetto del secondo articolo che ha fissato i due limiti estremi, il limite minimo a tre mesi e il massimo a due anni, esse si potrebbero vedere di qui innanzi più aggravate quanto alla prolungazione della durata dell'arresto personale.

Questo non è. Pensatamente il Senato credette in presenza di una legislazione varia in quanto alla durata ed al limite dell'arresto personale che cominciava dalla più mite legislazione toscana che non va oltre a sei mesi e la durissima napoletana che lo prolungava fino a 50 anni, il Senato, dico, credette di scegliere una media, limitandolo a due anni, lasciando però facoltà ai magistrati di valutare le circostanze del fatto, e il valore della causa per graduare nell'ambito di questi due limiti estremi la durata dell'arresto.

Così dunque regolata la materia dell'arresto personale, e la sua durata, a me pare chiaro che nella dizione dell'articolo e nell'ampia facoltà lasciata al magistrato, quando si verrà applicando alle singole legislazioni questa parte che tocca la durata dell'arresto personale, il magistrato non sarà astretto certamente a spingersi al limite estremo, ma invece seguirà quelle legislazioni più miti, le quali riconoscono questo *maximum* in un termine inferiore a due anni.

Quindi io credo che il pericolo di cui preoccupasi il Senatore Lauzi non si possa punto temere da questo articolo, come è formulato.

Faccio infine osservare al Senato che laddove si credesse di accogliere il voto generoso espresso dal Senatore Lauzi, insinuando cioè la nuova disposizione tolta dal progetto già votato dal Senato, ne verrebbe evidentemente un danno gravissimo, la necessità cioè del rimando alla Camera dei Deputati, e questa si troverebbe in presenza delle stesse difficoltà che non permisero la discussione solenne dell'intero progetto. In questo caso, o Signori, su di noi peserebbe il timore di aver pro-

lungato ancora la detenzione di coloro i quali s'indirizzano al Senato colle petizioni che gli stanno dinanzi.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, leggerò l'emendamento del Senatore Lauzi per metterlo ai voti, emendamento da intercalarsi fra il primo e secondo alinea dell'articolo primo.

« Non potrà eseguirsi l'arresto personale di un cittadino dello Stato se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.
(Non è approvato.)

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Sebbene, come mi pare avere ammesso lo stesso signor Ministro ragionando sull'emendamento del Senatore Lauzi, la legge potesse meritare qualche emendamento, tuttavia ho chiesto la parola non per proporre un emendamento, ma semplicemente per fare una protesta, la quale, io non posso dubitarne, sarà accolta dal Senato, ed è questa.

La prima disposizione legislativa che s'incontra in questo articolo è la seguente: « È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni. »

L'articolo 1 è chiaro e preciso.

« Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni: »

Esso annunzia la possibilità di una nuova legislazione applicabile alla parte dell'articolo che vien dopo relativamente al *maximum* ed al *minimum*, ma non certamente alla possibilità del ritorno ad un principio così iniquo qual è quello di permettere la stipulazione intorno alla libertà personale.

Quindi, lo ripeto, mi limito a questa protesta, persuaso che non potrà venire in mente a nessuno che sia possibile il ritorno ad una legislazione così singolare come quella che permette alle parti di stipulare della libertà personale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Galvagno, alle quali credo faccia eco di buona voglia il Senato come certamente fa eco il Governo.

La carcerazione non sarà, non potrà essere convenzionale: non potrà mai essere stabilita da un Codice italiano come quello che ho già avuto l'onore di presentare al Senato; un simile principio è bandito del tutto dal Codice che ora è in esame presso la Commissione del Senato, e qualunque assicurazione data dal Governo su questo punto sarebbe certo minore di quella sicurezza che la coscienza del Senatore Galvagno può attingere da se medesimo e dalla coscienza di tutto il paese.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, pongo ai voti l'articolo 1 che ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 2. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a beneficio dei detenuti la durata dell'arresto sofferto. »

(Approvato.)

« Art. 3. È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia, in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE
DI UNA SPESA STRAORDINARIA PEL CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

(Vedi Atti del Senato N. 71)

Presidente. Se il Senato crede, passeremo alla discussione del progetto di legge relativo alla spesa straordinaria pel censimento della popolazione del Regno.

Non essendovi osservazione in contrario, ritengo il Senato per assenziente.

Leggo il progetto di legge concepito in un articolo unico.

Articolo unico.

« È approvato lo stanziamento del fondo straordinario di lire 340,000 al capitolo 82 del Bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1862, onde sopperire alle spese che rimangono tuttora per ultimare i lavori del censimento della popolazione, ordinato con legge del 20 febbraio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'Ufficio Centrale ha conchiuso unanime per l'approvazione di questo progetto di legge; tuttavia, egli dice nella relazione, che gli ha destato meraviglia il vedere che una spesa prevista in lire 300,000 fosse portata al di là delle lire 600,000.

L'Ufficio ha creduto che si fosse la prima volta preveduta propriamente la spesa di lire 300,000 e dal vederla così raddoppiata ne induce che ciò sia accaduto per imperizia o poca diligenza negli impiegati.

Io prego il Senato di credere che questa accusa è immeritata, e lo dico tanto più volentieri perchè ho la convinzione che impiegati di molta capacità sono generalmente preposti alla statistica del regno. Ecco come procedette la cosa.

Fin dal 1861 essendosi ordinato il censimento generale del regno, non si poteva naturalmente prevedere fin dove potesse giungere la spesa, e si pensò di sta-

bilire per le spese più urgenti ed immediate una somma di lire 300,000. Ma compiuto il censimento, il Ministero si credette nel 1862 autorizzato a mettere in bilancio una somma di altre 340.000 lire, che erano quelle occorse, non per provviste di schede, registri ed altro, come pare abbia creduto l'Ufficio Centrale, ma per le sovvenzioni che come una specie di concorso il Governo prestava ai comuni che avevano dovuto impiegare gran numero di persone nella distribuzione delle schede, e anche a sussidio degli uffici temporanei stabiliti dall'Amministrazione.

La Commissione di finanza fece però osservare al Ministro che sarebbe stato più conveniente il fare approvare con una legge le altre 340 mila lire.

Ecco l'origine della proposta di legge fatta alla Camera dei Deputati, che fu approvata e che ora è sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Io ho fatto queste osservazioni perchè non vorrei che il Senato credesse che gl'impiegati del censimento avessero per nulla mancato al loro dovere. Io sono persuasissimo del contrario, e sono convinto che la spesa totale del censimento del Regno paragonata a quella fatta di altri paesi riesci d'assai inferiore, essendosi fatta la maggiore economia possibile.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che si chiuda, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico. (Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola, trattandosi di un articolo unico, si passa allo squittinio segreto su questo e sull'altro progetto dianzi votato dal Senato.

Avverto il Senato che rimangono ancora due altri progetti di legge da discutersi in questa seduta, conseguentemente prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula, il numero dei presenti non oltrepassando gran fatto il numero strettamente necessario per la legalità delle nostre votazioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale.

Votanti	90
Favorevoli	89
Contrari	1

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo al censimento della popolazione del Regno.

Votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

(Il Senato approva)

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER LA PUBBLICAZIONE IN SICILIA
DELL'EDITTO SULLE SEMENTI E SOCCORSI
E PER
L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CATASTO
NEI COMUNI
DI LUCCA E VIAREGGIO.

(Vedi Atti del Senato N. 25 e 87)

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per la pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge. (V. *infra*.)
È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, lo rileggo per la discussione particolare.

Articolo unico.

« Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare nelle provincie siciliane l'editto per le sementi e i soccorsi. »

« Esso avrà vigore per l'anno colonico 1863-64. »
Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'altro progetto posto all'ordine del giorno relativo all'attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio, e si faranno due squittini con una sola chiamata.

Do lettura del testo.

« Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della direzione generale del censimento per le provincie toscane, sarà posto in esecuzione col 1° gennaio 1864. »

« Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di stabili per qualunque titolo, saranno obbligati di fare le volture nei termini prescritti dai regolamenti toscani. »

« Art. 3. I direttari dei beni enfeutici impostati per intero all'utilista hanno il diritto, e le amministrazioni regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipendenti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo d'inscrivere sui campioni il loro dominio diretto. »

« Art. 4. Con l'attivazione del nuovo catasto dovrà intendersi nei circondari comunitativi di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore dalla legge 26 febbraio 1848, la voltura estimale, tanto per gli effetti ipotecari quanto per quelli della prescrizione a norma della legge toscana del 2 maggio 1836 e delle altre successive. »

« Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in Toscana nei rapporti censuari dovranno essere applicati al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia catastale. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non vi potrebbe essere in fondo difficoltà ad accettare la nuova redazione dell'articolo primo proposta dall'Ufficio Centrale, ma pregherei il Senato di osservare che una mutazione di frase, se anche desse una maggior chiarezza all'articolo, non risponderebbe ad una vera necessità.

Presidente. Potendo essere necessarie alcune spiegazioni per parte dei membri dell'Ufficio Centrale, prego perciò i signori Senatori componenti l'Ufficio medesimo di venire al banco delle commissioni.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Invito il signor Ministro a voler continuare.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Questo progetto è già stato votato dalla Camera dei Deputati; ora se le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale fossero adottate, dovrebbe farvi ritorno.

Certo che se esse fossero necessarie vi aderirei di buon grado; ma tali non mi paiono né le modificazioni all'articolo primo, né quelle all'articolo quarto. Quindi, io pregherei l'Ufficio Centrale a volerle ritirare, giacché in tal guisa si avrebbe il vantaggio di poter mettere in esecuzione più prontamente la legge.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Se mi permette leggerò prima di tutto il testo dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo primo del progetto ministeriale. Esso è così concepito:

« Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio a cura della Direzione generale del censimento per le provincie toscane avrà vigore a tutti gli effetti censuari dal 1° gennaio 1864. »

La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori, Relatore. Le varianti che l'Ufficio Centrale ha introdotto all'art. 1 ed all'art. 4 del presente progetto di legge sono la conseguenza necessaria di un fatto.

Il Ministero ha proposto l'estensione ai comuni di Lucca e di Viareggio del catasto compilato secondo gli ordinamenti toscani fino dalla metà del mese di novembre, ed ha proposto col progetto di legge stesso che il catasto avesse effetto dal primo gennaio dell'anno successivo tanto agli effetti censuari, quanto agli effetti civili; imperocché si riteneva che dalla metà di novembre al primo gennaio il progetto di legge avrebbe compiuto i due stadi del Parlamento.

Questo non è avvenuto, la legge non è stata votata dalla Camera dei Deputati che nel 15 del mese corrente, e non lo è stata ancora dal Senato. In conseguenza, mentre è possibile attivare la legge agli effetti censuari, perchè possono avere senza alcun inconveniente una retroazione al primo gennaio, non lo po-

trebbe essere agli effetti civili per le ragioni che ho l'onore di spiegare.

Quando dopo il 1848 fu estesa a Lucca la legge del 2 maggio 1836, che è la legge ipotecaria toscana, anziché introdurre agli effetti ipotecari e della prescrizione il disposto della legge stessa, la quale stabilisce che tutte quelle transazioni che importano passaggio di proprietà hanno il loro effetto legale dal giorno della volta nei libri estimali che deve farsi trenta giorni dopo la data del contratto, fu invece conservata la trascrizione nei registri delle ipoteche, siccome è stabilito dal sistema ipotecario francese, talmente che la legge ipotecaria del 1836 fu introdotta a Lucca a tutti gli effetti, meno a quello che sostituisce la volta estimale alla trascrizione nei registri delle ipoteche.

Or dunque non essendo stata sanzionata dal Parlamento la legge, né promulgata avanti del primo gennaio dell'anno 1864, ne deriva che dal primo gennaio al giorno in cui la legge sarà pubblicata, molte transazioni contrattuali saranno state celebrate e registrate ai registri delle ipoteche.

Non si può dunque retrotrarre agli effetti civili al primo gennaio la legge, imperocché sarebbero infirmati tutti gli atti che sono stati fatti regolarmente sotto l'impero di una legislazione che è pienamente vigente nei comuni ai quali si tratta di applicare il censimento.

Occorreva pertanto distinguere gli effetti della legge fra i censuari ed i civili.

Per gli effetti censuari non vi è difficoltà che la legge sia retrotratta al primo gennaio, perché al primo gennaio il catasto è quello, l'imposta imponibile è quella, e le imposizioni vengono misurate sopra le conseguenze ed i risultamenti del catasto.

Ma agli effetti civili non si potrebbe, perché sarebbe infirmare atti i quali sono stati regolarmente condotti a termine e regolarmente stipulati.

Di più: la legislazione che sostituisce la volta estimale alla trascrizione nei registri ipotecari accorda il tempo di 30 giorni dopo il dì della volta estimale, a tutti gli effetti ipotecari e della prescrizione. Questi 30 giorni devono essere utili agli uni e agli altri effetti dal giorno in cui da prima si stipula il contratto, e quindi ha luogo la volta.

Ora ci possono essere dei contratti stipulati in un'epoca più recente del 1° gennaio e maggiore a 30 giorni da quello della pubblicazione. Per questi non potrebbe essere eseguita la volta perché sarebbe esaurito il tempo utile. Viceversa potrebbero esserci molti altri contratti, dei quali potesse anco farsi la volta, perché stipulati in epoca anche posteriore; ma questi non avrebbero tutti i 30 giorni di tempo utile, che la legge concede per questa operazione.

Per conseguenza non è possibile agli effetti civili di retrotrarre la legge al 1° gennaio, mentre lo può essere senza nessun inconveniente, agli effetti censuari.

Questa è la ragione delle due piccole varianti agli articoli 1 e 4, che non toccano affatto né all'economia,

né all'essenza della legge, ma che, dirò, sono la conseguenza naturale dello svolgimento cronologico che ha avuto il procedimento della legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ringrazio l'onorevole Relatore per gli schiarimenti forniti, ma mi permetta di osservargli (rimettendomi però del resto alla saviezza del Senato) che appunto perché gli effetti civili sono naturalmente distinti dagli effetti censuari, l'articolo quale fu approvato dalla Camera dei Deputati, non contraddice punto a quanto desidera l'Ufficio medesimo.

Il principio della non retroattività per gli effetti civili, che è nel diritto generale, non può essere stato leso in questo articolo.

Mai al Senato, mai all'altro ramo del Parlamento potrà venir in mente di fare una legge, la quale abbia retroattività, per ciò che concerne gli effetti civili.

Non lo potrebbe, non avrebbe il diritto di farlo, perocché ferirebbe i principii generali legislativi. Dunque l'articolo, come sta, non può significare altro se non che l'effetto è retroattivo per la parte amministrativa, per gli effetti censuari: sicché dalle stesse esplicazioni date dall'onorevole Relatore, io deduco che può l'articolo essere approvato senza alcun cambiamento, perché nessun giureconsulto potrebbe trarne la conseguenza che siasi voluto far retroagire la legge anche per gli effetti civili.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. In verità l'Ufficio Centrale non ha mai neppure per un momento pensato, che intenzione dell'onorevole Ministro proponente fosse quella di far retroagire la legge in quanto agli effetti civili. Era ben convinto che questo pensiero non era mai allignato nell'intenzione dell'onorevole Ministro proponente.

Ma appunto perché è l'intenzione del Ministro e la convinzione dell'Ufficio Centrale avessero l'esatta loro esplicazione nel testo della legge, è stato reputato indispensabile di cambiare la forma colla quale la legge stessa era articolata, imperocché all'articolo 1° si dice:

« Il catasto compilato per le comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della direzione generale del censimento per le provincie Toscane, sarà posto in esecuzione col 1° gennaio 1864. »

Ed all'art. 4 è detto:

« Con l'attivazione del nuovo catasto dovrà intendersi nei circondari comunitativi di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore... la volta estimale tanto per gli effetti ipotecari, quanto per quelli della prescrizione, ecc. »

Questa dizione si riferiva bene ad una surroga, la quale in questi termini pareva che dovesse avere effetto

dal 1° gennaio: appunto perchè non si potesse meno-
mamente dubitare di quella retroattività, che certamente
non era nella mente dell'onorevole Ministro proponente,
né di nessuno, si è perciò creduto di dare questa spie-
gazione, la quale era, ripeto, una necessità di data,
una necessità cronologica, dal momento che dal 1° gen-
naio non si era potuto mettere in attività il nuovo cata-
sto a tutti gli effetti complessivi ai quali è preordi-
nato, cioè agli effetti censuari ed ai civili.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando
la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Debbo
francamente confessare che stante la frase dell'art. 4,
come sta, e dovendo questa ad ogni modo essere cor-
retta, e non potendosi perciò evitare il rinvio alla Ca-
mera dei Deputati, resta indifferente correggere o non
correggere anche il primo.

Presidente. Dunque aderisce all'emendamento pro-
posto dall'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ade-
risco.

Presidente. Allora se altri non domanda la parola,
leggerò l'art. 1 colle modificazioni introdotte dall'Uf-
ficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 1. Il catasto compilato per le comunità di
Lucca e di Viareggio a cura della Direzione generale
del censimento per le provincie toscane avrà vigore a
tutti gli effetti censuari dal 1 gennaio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di sta-
bili per qualunque titolo, saranno obbligati a fare le
vulture nei termini prescritti dai Regolamenti toscani. »

(Approvato.)

« Art. 3. I direttari dei beni enfiteutici impostati per
intero all'utilista hanno il diritto, e le amministrazioni
regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipen-
denti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo d'inscri-
vere sui campioni il loro dominio diretto. »

(Approvato.)

Il Ministero accetta eziandio le modificazioni pro-
poste dall'Ufficio Centrale all'art. 4?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le ac-
cetta.

Presidente. Dunque leggo l'art. 4, come fu pro-
posto dall'Ufficio Centrale:

« Art. 4. Dalla pubblicazione della presente legge
sarà nei comuni di Lucca e di Viareggio, surrogata
alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vi-
gore dalla legge 26 febbraio 1848, la vultura estimale,

quanto per gli effetti ipotecari, quanto per quelli della
prescrizione a norma della legge toscana del 2 maggio
1836 e delle altre successive. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in To-
scana nei rapporti censuari dovranno essere applicati
al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rima-
nendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni
ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia ca-
tastale. »

(Approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sopra questi due
progetti di legge.

Prima però, essendo l'ora un po' avanzata, per cui
penso che forse il Senato non vorrà aprire fin d'oggi
la discussione sul progetto di legge per la fondazione
della Banca d'Italia, io crederei conveniente di fissare
l'ordine del giorno per domani.

Naturalmente viene la discussione del progetto testè
menzionato per la fondazione della Banca d'Italia; ma
forse sarebbe opportuno che si premettesse quella sul
progetto di legge relativo allo stabilimento di un corso
suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina
di prima classe nello stato maggiore generale della
R. Marina.

Se non vi è osservazione, l'ordine del giorno per
la seduta di domani alle 2 rimane fissato nella cor-
formità suddetta, portando, ben inteso, in principio
della seduta l'interpellanza che il signor Senatore
Vacca intende muovere al signor Ministro dei Lavori
Pubblici.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio sui
due progetti testè approvati.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nomi-
nale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per la pubblicazione in Sicilia
dell'editto per le sementi ed i soccorsi:

Votanti	89
Favorevoli	87
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'attivazione del nuovo ca-
tasto nei comuni di Lucca e Viareggio:

Votanti	89
Favorevoli	87
Contrari	2

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5).